

*Termine d'opposizione: 7 maggio 1952*

---

## DECRETO FEDERALE

che soppriime

**la riduzione dei sussidi alle spese per la correzione dei corsi d'acqua nelle regioni devastate dalle intemperie, come pure per altre correzioni difficilmente finanziabili**

(Del 1° febbraio 1952)

### L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 23 della Costituzione federale;

visto l'articolo 3, secondo capoverso, del decreto federale del 22 dicembre 1938 concernente l'ordinamento finanziario, prorogato fino al 1954 dal decreto federale del 29 settembre 1950;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1951,

*decreta:*

Art. 1.

Per facilitare la riparazione di danni cagionati ai corsi d'acqua dalle intemperie e per promuovere altre correzioni difficilmente finanziabili, il Consiglio federale è autorizzato, in derogaione all'articolo 1, primo capoverso, del decreto federale del 22 dicembre 1938 sull'ordinamento finanziario dal 1939 al 1941, prorogato fino al 31 dicembre 1954, ad assegnare sussidi non ridotti, conformemente alla legge federale del 22 giugno 1877 su la polizia delle acque.

Art. 2.

Il Consiglio federale è autorizzato eccezionalmente a concedere, per la riparazione dei danni cagionati dalle intemperie, dei sussidi suppletivi pari al 20 per cento al massimo nei casi in cui i sussidi legali massimi non siano sufficienti ad assicurare il finanziamento dei lavori necessari.

Art. 3.

Un sussidio suppletivo conformemente all'articolo 2 sarà assegnato soltanto se il Cantone concede, oltre a un sussidio ordinario, un sussidio suppletivo pari almeno al 5 per cento delle spese.

Qualora circostanze speciali lo giustifichino, il Cantone può essere eccezionalmente dispensato dal concedere un sussidio suppletivo. Le somme suppletive assegnate dai comuni o da altri enti di diritto pubblico, che non siano committenti dei lavori, possono essere dedotte dalle prestazioni dei Cantoni.

È riservato l'esame della situazione finanziaria dei committenti dei lavori.

Art. 4.

Sarà tenuto conto della situazione del mercato del lavoro nella misura consentita dall'urgenza dei lavori.

Art. 5.

Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° febbraio 1952.

Il Presidente: **B. Bossi.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° febbraio 1952.

Il Presidente: **Karl Renold.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

---

## Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato conformemente all'articolo 89, secondo capoverso, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 1° febbraio 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

Data della pubblicazione: 7 febbraio 1952.

Termine d'opposizione: 7 maggio 1952.

---

# DECRETO FEDERALE

su

**l'iniziativa popolare concernente le imposte sulla cifra d'affari**

(Del 31 gennaio 1952)

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

vista l'iniziativa del 4 aprile 1950 concernente le imposte sulla cifra d'affari ed il rapporto del Consiglio federale del 30 novembre 1951,

visto l'articolo 121, sesto capoverso, della Costituzione federale e gli articoli 8 e seguenti della legge del 27 gennaio 1892 concernente il modo di procedere per le domande d'iniziativa popolare e le votazioni relative alla revisione della Costituzione federale,

*decreta:*

Art. 1.

L'iniziativa del 4 aprile 1950 concernente le imposte sulla cifra d'affari sarà sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

L'iniziativa è del seguente tenore:

« I seguenti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, considerando necessario liberare i consumatori dalle imposte indirette antisociali e, in modo particolare, dall'imposta sulla cifra d'affari che determina l'aumento del costo della vita, a norma dell'articolo 121 della Costituzione federale e valendosi della legge federale del 27 gennaio 1892 sulle iniziative popolari e votazioni circa la revisione della Costituzione, lanciano l'iniziativa per iscrivere nella Costituzione federale il seguente articolo 42, paragrafo 2:

La Confederazione non è autorizzata a emettere imposte sulla cifra d'affari ».

Art. 2.

Il popolo e i Cantoni sono invitati a respingere l'iniziativa.

Art. 3.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 29 gennaio 1952.

Il Presidente: **B. Bossi.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 31 gennaio 1952.

Il Presidente: **Karl Renold.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

## DECRETO FEDERALE

concernente

**il finanziamento del servizio sperimentale svizzero di televisione**

(Del 31 gennaio 1952)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto l'articolo 36, primo capoverso, della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 giugno 1951,

*decreta :*

**Art. 1.**

Il Consiglio federale è autorizzato ad aiutare il servizio sperimentale di televisione con contributi di 2 400 000 franchi al massimo, di cui 900 000 franchi saranno a carico dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

I versamenti saranno ripartiti su un periodo di tre anni.

**Art. 2.**

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 dicembre 1951.

Il Presidente: **Karl Renold.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 31 gennaio 1952.

Il Presidente: **B. Bossi.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 31 gennaio 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

## DECRETO FEDERALE

concernente

il contributo della Svizzera all'Ufficio internazionale di educazione

(Del 28 gennaio 1952)

---

L'ASSEMBLEA FEDERALE  
DELLA  
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 1951,

*decreta:*

Art. 1.

Il contributo annuo all'Ufficio internazionale di educazione è fissato a 50 000 franchi per gli anni dal 1951 al 1960.

Art. 2.

Se la situazione finanziaria dell'Ufficio internazionale di educazione dovesse migliorare notevolmente, l'importo del contributo potrà essere ridotto al momento dell'allestimento del bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 5 dicembre 1951.

Il Presidente: **Karl Renold.**

Il Segretario: **Leimgruber.**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 28 gennaio 1952.

Il Presidente: **B. Bossi.**

Il Segretario: **F. Weber.**

---

**Il Consiglio federale decreta:**

Il decreto federale che precede sarà pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 28 gennaio 1952.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

*Il Cancelliere della Confederazione:*

**Ch. Oser.**

---

**Decreto federale che sopprime la riduzione dei sussidi alle spese per la correzione dei corsi d'acqua nelle regioni devastate dalle intemperie, come pure per altre correzioni difficilmente finanziabili (Del 1° febbraio 1952)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1952
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	06
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.02.1952
Date	
Data	
Seite	109-113
Page	
Pagina	
Ref. No	10 152 367

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.